

DECRETO LEGGE 2 MARZO 1989, N. 65

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

(G.U. 2-3-1989, n. 51)

convertito con modificazioni in:

LEGGE 26 APRILE 1989, N. 155 (stralcio)

(G.U. 2-5-1989, n. 100)

Art. 4 (1)

— *omissis* —

«[12-*bis*] Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento».

(1) Della presente legge si riporta il solo art. 4, comma 12-*bis*.